

Codice A1421A

D.D. 28 luglio 2021, n. 1130

**Fondazione "Opera Pia Paravidini" con sede nel Comune di Rocca Grimalda (AL).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



ATTO DD 1130/A1400A/2021

DEL 28/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Fondazione "Opera Pia Paravidini" con sede nel Comune di Rocca Grimalda (AL).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all' articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza " Opera Pia Paravidini " (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Rocca Grimalda (AL), trae origine dal notaio Domenico Antonio Paravidino che, con testamento datato 22 maggio 1820, dispose che il suo patrimonio fosse destinato a un'Opera Pia il cui scopo fosse la cura dei poveri e degli infermi di Rocca Grimalda;
- l'Ipab venne eretta Ente morale (ed avvenne un errore di trascrizione che ne mutò il nome in Paravidini) con declaratoria del Regio Senato del giorno 11 giugno 1823 ed affidata, con Decreto Reale datato 8 giugno 1855, alla locale Congregazione di Carità;

- nel 1884, con la donazione dell'immobile che ne divenne la sede, grazie al lascito del sacerdote Tito Borgata, venne aperto "l'ospedale", trasformato poi a metà degli anni '70, in Casa di riposo per anziani;

- l'IPAB, a norma dell' art. 2 – Capo I dello statuto organico vigente, da ultimo approvato con D.G.R. N.11 del 13/07/2021, ha per scopo "(...)provvedere, attraverso la gestione diretta o indiretta dei servizi, all'ospitalità e all'assistenza delle persone anziane, tramite attività socio-sanitarie e assistenziali. Ha pertanto come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei suoi ospiti";

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n.2 del 06/03/2019 ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 11/03/2019 (Prot.Reg. n. 14975/A15000 del 19/03/2019), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo Statuto e della conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 367.635,33, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori condotti con il competente Settore regionale, ha inviato, a parziale rettifica ed integrazione della suddetta istanza, la nota del 20/07/2021 (Prot. reg. n. 26382/A15000 del 20/07/2021) di trasmissione della deliberazione n. 11 del 13/07/2021 ad oggetto "Provvedimenti in ordine alla personalità giuridica di diritto privato, ai sensi art.4, comma 2, legge regionale n.12/2017 - trasformazione dell'I.p.a.b "Opera Pia Paravidini" in Fondazione. Approvazione nuovo Statuto e inventario beni immobili e mobili", con la quale procedeva a riapprovare un nuovo testo statutario ed un nuovo inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'IPAB e della deliberazione n.12 del 13/07/2021 avente per oggetto "Nomina dei primi facenti parte dell'Assemblea dei sostenitori (art.15 dello Statuto)";

- successivamente il Presidente dell'IPAB, ha inviato nota pervenuta a questa Amministrazione in data 21/07/2021 (Prot. reg. n. 26650/A15000 del 22/07/2021), avente per oggetto "Correzione citazione, per puro errore materiale, nel verbale di deliberazione n.12 del 13/07/2021, inviata via PEC alla Regione in data 20/07/2021", nella quale correggeva il numero di deliberazione e la data dell'approvazione dello Statuto, anziché la n.11 del 10/06/2021, la deliberazione n. 11 del 13/07/2021;

- l'istanza, nella formulazione di cui al protocolli regionali n. 14975/A15000 del 19/03/2019 e n. 26382/A15000 del 20/07/2021, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, eroga assistenza socio-sanitaria a favore di persone anziane, disponendo di n.24 posti letto.

Vista la nota di questo Settore, prot. n.11322/A1421A del 24/03/2021, con la quale il Comune di Rocca Grimalda veniva informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Rocca Grimalda non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " il D.P.R. n. 9 del 1972;
- " il D.P.R. n. 616 del 1977;
- " il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- " la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- " la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- " il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- " la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- " la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- " la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- " la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- " la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- " la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- " il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- " l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

DETERMINA

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Opera Pia Paravidini" con sede nel Comune di Rocca Grimalda (AL), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo Statuto proposto, composto di n. 20 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

**FONDAZIONE OPERA PIA PARAVIDINI
ROCCA GRIMALDA (AL)
STATUTO**

**CAPO I
ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO**

Art. 1 - Origine, natura giuridica, denominazione e sede

La Fondazione, avente la denominazione di Fondazione Opera Pia Paravidini, deriva dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza Opera Pia Paravidini, operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.08.2017, n. 12.

La Fondazione Opera Pia Paravidini trae origine dal notaio Domenico Antonio Paravidino che, con testamento datato 22 maggio 1820, dispose che il suo patrimonio fosse destinato a un'Opera Pia il cui scopo fosse la cura dei poveri e degli infermi di Rocca Grimalda. L'Opera Pia venne eretta Ente Morale con declaratoria del Regio Senato del giorno 11 giugno 1823 ed affidata, con Decreto Reale datato 8 giugno 1855, alla locale Congregazione di Carità.

La Fondazione Opera Pia Paravidini riafferma l'impegno a rispettare le volontà testamentarie e le originarie finalità dell'Opera Pia da cui proviene, compatibilmente con la normativa vigente alla quale il presente Statuto si conforma.

La Fondazione Opera Pia Paravidini ha sede nel Comune di Rocca Grimalda (Alessandria).

Art. 2 - Scopo

La Fondazione Opera Pia Paravidini, avente personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Lo scopo della Fondazione è provvedere, attraverso la gestione diretta o indiretta dei servizi, all'ospitalità e all'assistenza delle persone anziane, tramite attività sociosanitarie e assistenziali. Ha pertanto come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei suoi ospiti.

In particolare, la Fondazione Opera Pia Paravidini ha lo scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, organizzando servizi specifici anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute e per la ricerca di una migliore qualità della vita in ordine ai fondamentali e quindi ineludibili bisogni della persona, di natura fisica, psicologica e spirituale.

La Fondazione Opera Pia Paravidini risponde in via prioritaria, nell'ambito della programmazione regionale e nazionale, ai bisogni della popolazione del Comune di Rocca Grimalda, integrandosi con i servizi socio-sanitari del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Fondazione Opera Pia Paravidini potrà inoltre:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e a lungo termine;
2. acquistare immobili, in proprietà o in diritto di superficie;
3. stipulare convenzioni e Accordi di programma, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione stessa;
4. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione Opera Pia Paravidini, è costituito, alla data di approvazione del presente Statuto, dal patrimonio della preesistente IPAB Opera Pia Paravidini.

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, situato a Rocca Grimalda (AL), Via Torricella 38, Immobile, Foglio 18, Particella 274, Sub. 6, Categoria B/1, Classe U, Consistenza 3.214 metri quadrati, Superficie Catastale 885 metri quadrati, Rendita Euro 780,13, Valore ai fini IMU euro **114.679,11** Diritti e oneri reali: proprietà per 1/1.
- Patrimonio disponibile costituito:
 - dai beni immobili e mobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario;

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché

elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti, con reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali sui suddetti beni destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati - unitamente alla scheda di inventario patrimoniale aggiornata e debitamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione - entro e non oltre trenta giorni alla struttura della Regione Piemonte competente per materia.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione Opera Pia Paravidini, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5 - Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- rette corrisposte dagli utenti;
- eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione Opera Pia Paravidini nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, e comunque congruente con gli scopi statutari e la mission della Fondazione stessa.

Art. 6 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, con parere favorevole del Revisore dei Conti.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione Opera Pia Paravidini e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione Opera Pia Paravidini deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione stessa o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Copia del bilancio viene inviata alle strutture della Regione Piemonte competenti per materia, nonché al Comune di Rocca Grimalda e all'Assemblea dei Sostenitori.

CAPO II AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 7- Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente;
4. L'Assemblea dei Sostenitori;
5. Il Revisore dei Conti.

Art.-8 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti, scelti fra persone di specchiata moralità. Dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione. I suoi componenti posso essere confermati senza soluzione di continuità.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta di insediamento, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri sono individuati e nominati, come di seguito indicato:

- due nominati dal Comune di Rocca Grimalda sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- due nominati dall'Assemblea dei Sostenitori;
- uno nominato dalla Parrocchia di Rocca Grimalda.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;

- coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o similari a quelle previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- chi ha lite pendente con la Fondazione Opera Pia Paravidini o ha debiti liquidi con essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione stessa.

La carica di Presidente, Vice Presidente di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco, Assessore e Consigliere del Comune di Rocca Grimalda (AL);
- Presidente componente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Piemonte;
- Presidente, componente del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Alessandria;
- Amministratore dell'Ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione Opera Pia Paravidini;
- Dirigente dell'Ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione Opera Pia Paravidini;
- Dipendenti in attività di servizio del Comune di Rocca Grimalda (AL);
- Dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza;
- Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I Consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti e provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo della Fondazione Opera Pia Paravidini, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità degli Amministratori e del Segretario, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

Art.9- Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina i Sostenitori, ai sensi del presente Statuto, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre componenti;
- nomina il Revisore dei Conti, scegliendolo tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori contabili;
- definisce gli obiettivi, i piani e i programmi della Fondazione Opera Pia Paravidini;
- provvede all'amministrazione della Fondazione Opera Pia Paravidini ed al suo regolare funzionamento;
- adotta gli atti di organizzazione generale dell'Ente, la dotazione organica e le sue successive modificazioni nonché il programma di fabbisogno del personale;
- approva le convenzioni da stipularsi con altri enti o

- istituzioni e gli accordi di programma;
- provvede alla nomina del Segretario dell'Ente e/o del Direttore di Struttura e, qualora ricorrano i presupposti, al compenso annuo da corrispondergli;
 - approva, sentita l'Assemblea dei Sostenitori, il Bilancio preventivo, le relative variazioni ed il Bilancio consuntivo;
 - approva il resoconto annuale, da presentare all'Assemblea dei Sostenitori, che permetta una analisi delle varie attività svolte rendendo pubblici in maniera trasparente e comprensibile i programmi, le attività svolte e i risultati raggiunti;
 - delibera i Regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e degli interventi;
 - delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
 - delibera - sentita l'Assemblea dei Sostenitori - le modifiche dello Statuto, con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti;
 - delibera la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti;
 - delibera la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti;
 - delibera - sentita l'Assemblea dei Sostenitori - lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Art. 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta al trimestre e in ogni caso obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avvisi da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, esperti e/o consulenti, per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto e nemmeno consultivo e dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata;
Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie nonché quelle relative alla dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato dell'Ente nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei conti.

Art. 12 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto al di fuori dello stesso. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Il Segretario della Fondazione Opera Pia Paravidini provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni

assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Art. 13 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione Opera Pia Paravidini di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- determinare l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti di ufficio e, coadiuvato dal Segretario/Direttore, curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- rappresentare la Fondazione Opera Pia Paravidini in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti determinati, può rilasciare deleghe a membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 14 - Vice Presidente della Fondazione

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione Opera Pia Paravidini, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15 - Assemblea dei Sostenitori

All'atto di trasformazione dell'Ente verranno nominati i primi facenti parte dell'Assemblea dei sostenitori.

In seguito i "Sostenitori" sono nominati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, adottata con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Possono avere la qualifica di "Sostenitori", nei casi, per il tempo e alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima o dell'ex IPAB di cui sopra e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I "Sostenitori" potranno versare il proprio contributo definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente destinato a specifici progetti rientranti nell'ambito della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche il giorno seguente la prima convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio;
- esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale dell'attività svolta;
- formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Fondazione.

I pareri espressi dall'Assemblea dei sostenitori sono obbligatori ma non vincolanti.

Art. 16 - Assetto Organizzativo della Fondazione

L'assetto organizzativo della Fondazione Opera Pia Paravidini è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Segretario/Direttore -

La figura del Segretario può coincidere con quella del Direttore.

Il Segretario/Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Il Segretario/Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione. A lui sono affidati i compiti di organizzazione generale dell'attività nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli utenti.

Il Segretario/Direttore collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno;
- partecipa al Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali delle sedute;
- custodisce la cassa con relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione;
- cura la redazione dei bilanci, è assegnatario delle risorse di bilancio e procede ad impegnare e liquidare le spese nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Art. 18 - Revisore dei Conti

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Rilascia il suo parere scritto sui bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio ed effettuare verifiche di cassa.

Il Revisore può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

CAPO III

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C. C. In tal caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione e/o fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede nel Comune di Rocca Grimalda (AL), o, qualora non fosse individuabile, al Comune di Rocca Grimalda (AL), con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore, fissare la sede della liquidazione, i termini temporali della liquidazione e il compenso del liquidatore.

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 20 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.